



Stato 01.02.2012

Promemoria

Matrimoni religiosi celebrati da responsabili di comunità religiose in Svizzera

La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione civile del matrimonio¹. La celebrazione civile del matrimonio è attestata mediante l'atto di matrimonio o il certificato di famiglia. Prima di celebrare il matrimonio religioso, il responsabile di una comunità religiosa in Svizzera (prete/pastore, Imam, ecc.) deve farsi presentare uno di questi due documenti. Per i responsabili di comunità religiose il divieto di svolgere la cerimonia religiosa prima della celebrazione civile del matrimonio è vincolante, in particolare anche quando riguarda cittadini che secondo il diritto del loro Paese d'origine sono tenuti alla celebrazione religiosa del matrimonio.

La cerimonia religiosa prima della celebrazione civile del matrimonio non ha effetti giuridici. Secondo il diritto svizzero i partner continuano a essere considerati non sposati (cosiddetto matrimonio inesistente), anche nel caso in cui il matrimonio religioso fosse riconosciuto in un altro Stato. Ne consegue, tra l'altro, che in caso di nascita di un figlio comune non si applica la presunzione di paternità fondata sul matrimonio e il rapporto di filiazione sorge soltanto con la madre, ma non con il padre².

In seguito al presunto esercizio di competenze di stato civile da parte di persone non autorizzate, le persone coinvolte traggono conclusioni errate sul loro stato effettivo, poiché gli atti eseguiti non sono rilevanti ai fini dello stato civile. Inoltre, nei rapporti internazionali un simile atto può condurre a rapporti giuridici non equi nel caso in cui, al contrario di quanto previsto in Svizzera, all'estero un siffatto evento sia ritenuto valido.

I servizi e le persone che agiscono in modo illecito possono essere perseguiti penalmente dalle competenti autorità di perseguimento penale³.

¹ Art. 97 cpv. 3 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210].

² Art. 252 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210].

³ Art. 271, 287 e 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0].